



*Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica*

**SCHEMA DEL CONTRATTO
PER UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CONTRATTI
INFORMATICI DI GRANDE RILIEVO INPDAP.**

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
ART. 2 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO	6
ART. 3 DECORRENZA E DURATA.....	7
ART. 4 MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI, DOTAZIONI DI LAVORO.....	7
ART. 5 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
ART. 6 DOCUMENTAZIONE DI RISCONTRO.....	11
ART. 7 ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI	11
ART. 8 PASSAGGIO DI CONSEGNE.....	12
ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI	12
ART. 10 SPECIFICHE DEI SERVIZI RICHIESTI, LIVELLI DI SERVIZIO, PENALITA'	13
ART. 11 SUBAPPALTO.....	14
ART. 12 RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L'IMPRESA E L'ISTITUTO	16
ART. 13 DANNI E RESPONSABILITA'	16
ART. 14 CAUZIONE	17
ART. 15 RISERVATEZZA.....	18
ART. 16 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	19
ART. 17 SICUREZZA DEI DATI.....	20
ART. 18 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.....	21
ART. 19 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	22
ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	23
ART. 21 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE	23
ART. 22 PROPRIETA' E DIFFUSIONE DEI DATI	24
ART. 23 PERSONALE DELL'IMPRESA.....	25
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 25 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE	28
ART. 26 RECESSO	29
ART. 27 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	29
ART. 28 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.....	29
ART. 29 DICHIARAZIONI DI GARANZIA	31
ART. 30 INADEMPIENZE E RESPONSABILITA'.....	31
ART. 31 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	32



ART. 33 DISPOSIZIONI GENERALI..... 32



CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CONTRATTI INFORMATICI DI GRANDE RILIEVO INPDAP

TRA

L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (nel seguito indicato come INPDAP o “Istituto”), con sede in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 55, Codice Fiscale n. 97095380586, nella persona del Dr. _____ Dirigente _____, domiciliato per la carica a Roma presso la sede dell’Istituto

E

La Società _____, con sede per gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giuridica, in _____, Via _____, __ (iscritta nel Registro delle Imprese di _____, col numero iscrizione e Codice Fiscale 00000000000, partita IVA n. 00000000000), legalmente rappresentata dal Dr. _____, nato a _____ il __/__/__, in qualità di _____ (nominato con atto del __/__/__) della predetta Società _____, (successivamente indicata come “Impresa” o “Monitore”).

PREMESSO

- L’Istituto ha avviato un Programma per la normalizzazione del sistema informativo dell’Istituto stesso, nel seguito richiamato come Programma o come Programma SIN;
- che il Programma, di cui al punto precedente, si compone di progetti i cui contratti sono già stati stipulati e di alcuni progetti per i quali la fase di contrattualizzazione è in itinere;
- ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, l’esecuzione del Programma di Normalizzazione del Sistema Informativo dell’Istituto è oggetto di monitoraggio secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Istruzione, di seguito denominata CNIPA, con la circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001 (in G.U. n. 2 – Serie generale - del 3 febbraio 2002);
- in data 23 ottobre 2009 con lettera prot. n.167 P.E. INPDAP ha trasmesso al CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 1993, come modificato dall’articolo 176 del D.Lgs. n. 196 del 2003, lo schema di



contratto ed i relativi allegati per un servizio di monitoraggio, ai fini delle valutazioni di competenza per l'espletamento di una gara europea;

- che, in data 10 dicembre 2009, il CNIPA con parere n. 126/2009, ha espresso parere favorevole alla effettuazione della succitata gara;
- che a seguito di gara a procedura aperta, aggiudicata ai sensi dell'art. 83 del d.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, è risultata aggiudicataria l'Impresa _____, al prezzo complessivo di € _____,00 (_____/__) IVA esclusa, per l'affidamento dei servizi per il monitoraggio dei contratti informatici di grande rilievo INPDAP;
- che, con determinazione n. __ del __/__/2010 del Dirigente Dr. _____, la predetta fornitura è stata aggiudicata all'Impresa _____;

Si rende necessario pertanto stipulare il relativo contratto.

Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse, l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e suoi allegati), l'Allegato "B" (Offerta tecnico economica dell'Impresa), l'Allegato "C" (Atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, comma 1 lettera g) e 29 del Dlgs. 196/2003), l'Allegato "D" (Procura Speciale).

Le parti (Istituto e Impresa), come sopra indicate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione di un servizio di monitoraggio dei contratti informatici di grande rilievo INPDAP, come descritto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. L'oggetto dovrà essere conseguito attraverso la erogazione dei seguenti servizi professionali:
 - a) Monitoraggio dei contratti del Programma ICT per la gestione ed evoluzione del Sistema Informativo di INPDAP individuati nel Capitolato Tecnico,
 - b) Supporto alle funzioni manageriali e di Program Management dell'Istituto,

- c) Supporto a INPDAP nel conteggio dei punti funzione.
2. I servizi di cui al precedente comma 1 dovranno essere effettuati secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica dell'Impresa.
3. Il Monitore prende atto che l'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto ha come finalità il supporto all'Istituto per il concreto raggiungimento degli obiettivi del Programma ICT.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione del contratto è regolata:
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Istituto e l'Impresa relativamente all'oggetto del presente contratto;
 - dal Capitolato tecnico;
 - dall'offerta tecnico-economica dell'Impresa;
 - dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPDAP, approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 132 del 16.3.2005 e s.m.i ed, in mancanza, dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato.
2. l'esecuzione del presente contratto è regolata anche:
- dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
 - dalla circolare AIPA/CR/16 del 16 febbraio 1998;
 - dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001;



- dalla circolare AIPA/CR/41 del 11 marzo 2003.
- 2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'INPDAP prevarranno sugli atti e di documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da INPDAP.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto decorre dalla data di stipula.
2. L'esecuzione dei servizi ha una durata complessiva di 38 (trentotto) mesi a decorrere dalla data di cui al precedente comma 1 e comunque fino alla completa esecuzione dei servizi richiesti.
3. Durante il periodo di validità del contratto, l'Istituto potrà richiedere al Monitore prestazioni aggiuntive entro il limite previsto dall'art. 11 R.D. del 18.11.1923 e dalla normativa pro tempore vigente.

ART. 4 MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI, DOTAZIONI DI LAVORO

1. Le modalità di svolgimento delle prestazioni richieste al Monitore sono definite nel Capitolato Tecnico, in relazione ad ognuno dei servizi di cui al precedente Articolo 1 "Oggetto del contratto".
2. Il Monitore si impegna a fornire i servizi richiesti dall'INPDAP presso le sedi di Roma dell'Istituto, nonché presso ogni altra sede ritenuta utile dall'Istituto, di interesse per la rilevazione di dati e informazioni necessari al monitoraggio.
3. Allo stato attuale, nello svolgimento delle attività relative al presente Contratto non sono previste attività al di fuori del Comune di Roma. Nel caso in cui specifiche esigenze dovessero rendere necessarie trasferte al di fuori del Comune di Roma, le relative spese sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati, con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale

espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

4. Ogni dotazione informatica necessaria allo svolgimento delle attività previste dal Contratto dovrà essere fornita dal Monitore stesso al proprio personale. INPDAP metterà a disposizione del personale del Monitore che opera presso le sedi dell'Istituto la logistica e le connessioni di rete, sia intranet che internet, nel rispetto delle politiche di sicurezza dell'Istituto, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico.

ART. 5

CORRISPETTIVI, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le parti prendono atto che l'importo contrattuale a massimale relativo ai servizi previsti dall'art. 1, comma 1, è stabilito in Euro _____,00 (_____,00) oltre l'IVA, per un totale di Euro _____,00 (_____,00).
2. L'importo di cui al comma precedente è composto dai seguenti importi:
 - a) Euro _____,00 (_____,00) oltre l'IVA, per un totale di Euro _____,00 (_____,00) per i servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
 - b) Euro _____,00 (_____,00) oltre l'IVA, per un totale di Euro _____,00 (_____,00) per i servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
 - c) Euro _____,00 (_____,00) oltre l'IVA, per un totale di Euro _____,00 (_____,00) per i servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).
3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), nei limiti dell'importo massimo previsto di cui al precedente comma 2, lettera a), sono determinati in funzione di un canone mensile posticipato.
4. Il canone di cui al comma precedente è stabilito secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico, ed è funzione del numero e dell'importo dei contratti sottoposti a monitoraggio nel trimestre di riferimento.
5. I corrispettivi relativi ai servizi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b) e lettera c), di cui all'offerta economica del Monitore in allegato al presente Contratto, nei limiti dell'importo

massimo previsto rispettivamente dai precedenti comma 2, lettera a) e comma 2, lettera b), sono determinati in funzione delle effettive prestazioni erogate a tempo e spesa del personale del Monitore, previa loro validazione apposta dall'Istituto dopo le verifiche previste dal Contratto.

6. I corrispettivi unitari relativi ai profili professionali previsti, impegnati nei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e lettera c) sono stabiliti in:
 - a) EURO _____,00 (_____,00) oltre l'IVA, per ogni giornata di lavoro prestata da una persona di qualifica Consulente senior;
 - b) EURO _____,00 (_____,00) oltre l'IVA, per ogni giornata di lavoro prestata da una persona di qualifica Consulente;
 - c) EURO _____,00 (_____,00) oltre l'IVA, per ogni giornata di lavoro prestata da una persona di qualifica Consulente junior;
 - d) EURO _____,00 (_____,00) oltre l'IVA, per ogni giornata di lavoro prestata da una persona di qualifica Consulente senior Formatore.
7. I corrispettivi di cui al presente articolo si intendono comprensivi di ogni onere e spesa sostenuti dal Monitore per la fornitura dei servizi previsti, inclusivi di quanto indicato all'art. 4, comma 3. Pertanto, il Monitore rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 c.c.
8. Per il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi previsti dall'art. 1, comma 1 il Monitore, fino a concorrenza degli importi massimi di cui al precedente comma 2, emetterà fatture trimestrali nei confronti dell'Istituto, entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine del periodo a cui si riferiscono.
9. Le fatture saranno emesse dalla Società o in caso di RTI dalla società mandataria per il complesso delle attività svolte. Nessuna responsabilità rimane in capo all'INPDAP per la ripartizione dei corrispettivi tra le Società costituenti l'RTI.
10. Le fatture di cui al precedente comma 8 dovranno essere corredate dei seguenti documenti di riscontro relativi al periodo di riferimento a cui la fattura si riferisce:

- a) Rapporti di rilevazione delle presenze, relativi al periodo fatturato;
 - b) Rendiconti delle attività svolte nel periodo;
 - c) Rapporti sull'andamento dei contratti monitorati riferito al trimestre trascorso.
11. Il rapporto di cui al precedente comma 10 lettera c) potrà essere consegnato a INPDAP anche non contestualmente alla fattura e comunque in tempo utile per il rispetto dei termini di pagamento di cui al presente articolo.
12. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate dal Monitore a mezzo lettera raccomandata postale o a mano, con periodicità mensile in via posticipata, al seguente indirizzo:
- INPDAP – Direzione Centrale Sistemi Informativi
Viale A. Ballarin,42 – 00142 ROMA o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
13. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso la Banca _____ ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. E' facoltà del Monitore di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
14. I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione fattura, previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione della relativa documentazione da parte dell'Istituto. Il termine di 60 (sessanta) giorni per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
15. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 11 "Specifiche dei servizi richiesti, livelli di servizio e penali", sarà facoltà dell'Istituto compensare - nel rispetto della normativa fiscale - il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione, di cui al successivo art. 14, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE DI RISCONTRO

1. Tutta la documentazione che il Monitore deve produrre per pianificare e consuntivare le attività svolte in esecuzione del presente Contratto, nonché le scadenze per la consegna e le modalità di trasmissione a INPDAP e di approvazione da parte di INPDAP, oltre che nel precedente art. 5, comma 10 e 11, sono definiti nel Capitolato Tecnico, nel quale sono altresì definite le modalità di approvazione da parte di INPDAP di tali documenti.

ART. 7

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

2. Il Monitore si impegna espressamente, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto di monitoraggio, ad applicare le indicazioni e i criteri di cui alle seguenti norme europee e successive eventuali modificazioni, ciascuna per la parte applicabile secondo quanto previsto dal Capitolato, recepite nel nostro ordinamento dall'Ente normatore italiano (UNI), e per questo disponibili in lingua italiana con i riferimenti indicati tra parentesi:
 - ISO 9000 (UNI EN ISO 9000), che definisce i termini specifici del vocabolario tipico della gestione ed assicurazione della qualità;
 - ISO 9004-2 (UNI EN ISO 29004-2), che fornisce una guida per i servizi in genere;
 - ISO 10006 (UNI EN 10006), che fornisce le linee guida per la qualità nella gestione del progetto;
 - ISO 19011 (UNI EN ISO 19011), che regola la pianificazione e l'esecuzione delle verifiche ispettive.
3. A tal fine, il Monitore si impegna a fornire all'Istituto, su richiesta dello stesso, la documentazione di riscontro delle attività svolte (registrazioni di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9000).
4. Il Monitore si impegna altresì espressamente ad assicurare la qualità dei servizi erogati attraverso la presenza di specifiche funzioni di verifica, validazione, riesame, assicurazione qualità, basate sui principi prescritti dalle norme e linee guida di cui al precedente comma 1.
5. Il Monitore si impegna, per tutta la durata del presente Contratto di monitoraggio, a

garantire la disponibilità di una struttura organizzativa adeguata all'espletamento delle prestazioni richieste, che dovrà operare secondo la normativa e le linee guida di cui al comma 1.

6. Il Monitore, nello svolgimento delle eventuali verifiche ispettive che dovessero rendersi necessarie, si impegna espressamente ad applicare i criteri ed le modalità previsti dalla normativa UNI EN ISO 19011.

ART. 8

PASSAGGIO DI CONSEGNE

1. Al termine dell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto il Monitore si impegna ad effettuare, secondo un piano preventivamente concordato con Istituto, in modo formale e completamente documentato, il passaggio di consegne all'Istituto o a un soggetto terzo eventualmente subentrante, senza oneri aggiuntivi per l'Istituto stesso.

ART. 9

VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Istituto si riserva in ogni momento di procedere alla verifica dei servizi previsti dal presente Contratto. La verifica riguarderà la rispondenza della documentazione prodotta dal Monitore rispetto ai requisiti definiti nel Contratto e il rispetto dei livelli di servizio attesi, come definiti nel richiamato Capitolato.
2. Il Monitore s'impegna a prestare la propria collaborazione per consentire all'Istituto lo svolgimento dei suddetti controlli.
3. Eventuali contestazioni potranno essere comunicate dall'Istituto al Monitore senza limiti di scadenza rispetto al verificarsi della fattispecie oggetto di contestazione. Le contestazioni avanzate da INPDAP dovranno indicare i servizi inadempienti, le motivazioni della contestazione, i livelli di servizio disattesi, le penali da applicare.
4. Gli eventuali addebiti saranno contestati al Monitore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la fissazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per le controdeduzioni.
5. Il Monitore potrà sottoporre all'Istituto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni relativamente agli addebiti mossi dall'Istituto stesso ai fini delle definitive

determinazioni, anche in merito all'eventuale applicazione delle penali previste.

6. Qualora si evidenzino, per determinate attività, inadempienze o situazioni di non conformità rispetto ai requisiti richiesti, determinate da colpa o fatto imputabile al Monitore, lo stesso è impegnato a eseguire nuovamente le attività stesse, senza oneri aggiuntivi per l'Istituto, sino al raggiungimento di risultati conformi ai requisiti stessi, fermo restando l'applicabilità delle penali previste nel relativo articolo nell'ipotesi che la riesecuzione delle attività comporti gravi inadempienze o ritardi nei servizi.
7. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento si applicheranno le disposizioni di cui all'Art. 32 "Controversie".
8. Nel caso di difformità riscontrate in relazione alle verifiche di cui ai commi precedenti, ovvero per inadempienze rispetto agli impegni contrattuali, l'Istituto potrà inoltrare formale richiamo al Monitore, con eventuale specifica richiesta di "rientro" nei parametri indicati. Nel caso di reiterati richiami, oltre il terzo, l'Istituto potrà risolvere il contratto secondo le modalità di cui all'Art. 24 "Risoluzione del Contratto".

ART. 10

SPECIFICHE DEI SERVIZI RICHIESTI, LIVELLI DI SERVIZIO, PENALITA'

1. Le specifiche dei servizi richiesti sono definite nel Capitolato Tecnico.
2. I livelli di servizio richiesti e le relative penali per inadempienza sono altresì definiti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.
3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'INPDAP nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data del ricevimento della contestazione.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel precedenti comma, INPDAP si riserva di richiedere il maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'INPDAP l'ammontare di eventuali oneri che dovessero derivare a INPDAP

anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stessa.

6. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 15% (quindicipercento) del corrispettivo globale di cui all'art. 5 "Corrispettivo", comma 1, l'INPDAP ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
7. INPDAP, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo Art. 14 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo in forza del presente contratto.

ART. 11

SUBAPPALTO

1. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare a INPDAP e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Impresa si impegna a depositare presso INPDAP, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione della suddetta certificazione nel termine previsto, INPDAP non autorizzerà il

subappalto.

5. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, INPDAP procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di INPDAP, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne INPDAP da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Inpdap inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di INPDAP né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi di cui ai precedenti comma, INPDAP può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Solo in caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore indicato in sede di gara, l'Impresa potrà richiedere a INPDAP l'autorizzazione alla sostituzione di esso con

operatore economico in possesso dei requisiti prescritti per la stessa prestazione oggetto del richiamato subappaltato.

14. INPDAP non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
16. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

ART. 12

RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L'IMPRESA E L'ISTITUTO

1. Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa e l'Istituto si comunicheranno reciprocamente mediante lettera, i nominativi dei rispettivi Responsabili per l'esecuzione del contratto.
2. INPDAP conserva la più ampia facoltà di organizzare, anche nel corso del rapporto contrattuale, la propria attività di direzione dell'esecuzione, individuando le proprie risorse a ciò dedicate sulla base delle esigenze via via riscontrate, con obbligo dell'Impresa di adottare ogni opportuna misura organizzativa per una corretta relazione con le indicate risorse, senza diritto a maggior compenso.
3. Nel Capitolato tecnico, per ognuno dei servizi oggetto della fornitura, sono definiti gli ulteriori livelli di Responsabilità che l'Impresa e INPDAP dovranno individuare in corso d'opera.

ART. 13

DANNI E RESPONSABILITA'

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse,

nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, a INPDAP, al suo personale, alle risorse professionali che operano presso INPDAP, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

ART. 14

CAUZIONE

1. Al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l'Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all'art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro _____,00 (_____/00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all'art.1945 cod. civ..
2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall'Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime.
4. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, di un importo superiore al 20%, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'Inpdap potrà risolvere il contratto e procedere all'esecuzione in danno, fermi restando i diritti al risarcimento di ogni eventuale maggior danno e delle spese
5. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa

affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

6. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
7. Il Monitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

ART. 15

RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura "confidenziale". Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L'impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
2. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con INPDAP. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

4. L'obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
5. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tale contratto.
6. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
7. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP.
8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa.
9. L'Impresa autorizza fin d'ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, anche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, ivi comprese le proprie pagine web, internet, intranet.
10. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18 "Trattamento dei dati personali", l'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ART. 16

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito definito "Codice") ed eventuali successive

modifiche e/o integrazioni anche con riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

2. INPDAP, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Codice, riconosce che l'impresa dispone delle autonomie operative necessarie, dell'esperienza, delle capacità e dell'affidabilità necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Pertanto, l'impresa, nell'ambito delle prestazioni oggetto del contratto, effettuerà le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, l'impresa con la sottoscrizione dell'atto di cui all'Allegato "C" (Atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, comma 1 lettera g) e 29 del Dlgs. 196/2003), viene nominata dall'INPDAP Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

ART. 17

SICUREZZA DEI DATI

1. Il personale dell'impresa è autorizzato ad accedere alle banche dati e/o sistemi di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l'impresa garantirà il rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative sviluppate e concordate con INPDAP. L'accesso alle medesime banche dati e/o sistemi da parte di un Sub-appaltatore deve essere autorizzato dall'impresa ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuta l'impresa in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all'utilizzo dei dati e/o del sistema.
2. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dall'Impresa per scopi diversi da quelli dell'erogazione dei Servizi previsti dal Contratto; tali dati non potranno, inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dall'Impresa a terze parti, ad eccezione dei sub appaltatori. L'Impresa non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP.
3. Nell'ambito dell'erogazione dei servizi previsti nel presente contratto l'Impresa garantirà il

rispetto delle procedure di sicurezza tecniche/organizzative previste dagli standard dell'Istituto. In particolare l'Impresa si impegna a comunicare preventivamente all'Istituto i nominativi del personale designato per gli interventi da effettuare presso le sedi dell'Istituto.

ART. 18

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto in base a disposizioni di legge obbligatorie nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.. Eventuali disposizioni interne dell'INPDAP a tali norme di legge verranno comunicate all'Impresa secondo modi e termini da concordare. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'INPDAP.
2. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'INPDAP o da terzi da essa delegati, nonché di dare immediata comunicazione all'INPDAP di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
3. INPDAP si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, INPDAP, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno, ha facoltà di applicare le penali contrattuali o, in casi di particolare gravità, di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 19

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. L'Impresa dichiara sotto la propria responsabilità di essere a norma per quanto prescritto dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, in merito alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
6. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone ed alle cose, sia dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.
7. L'Impresa si impegna a intrattenere con l'INPDAP, i suoi dipendenti, e con i suoi fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social

Accountability 8000 (SA8000).

8. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'INPDAP, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfetaria di importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

ART. 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. L'Impresa non può cedere in nessun caso e in nessun modo il contratto a terzi.
2. L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte di INPDAP.
3. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 116 e 117 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 21

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'INPDAP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'INPDAP, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso

terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'INPDAP.

3. L'INPDAP informerà prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma ai fini dell'intervento della medesima Impresa in giudizio.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo in tutto o in parte il corrispettivo versato, salvo che l'Impresa ottenga, senza onere alcuno per l'Istituto, il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 22

PROPRIETA' E DIFFUSIONE DEI DATI

1. Le parti convengono che tutti i risultati delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché tutti gli eventuali prodotti realizzati, compresa la documentazione di riscontro, ad esclusione di quanto previsto nel comma successivo, sono di proprietà dell'INPDAP ed allo stesso dovranno essere consegnate al termine del presente contratto.
2. I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del presente Contratto dal personale del Monitore o in collaborazione fra il Monitore e l'INPDAP, potranno essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna.
3. Resta inteso che il presente Contratto non impedirà in alcun modo il Monitore di sviluppare opere derivate che siano competitive, e ciò anche se simili, nei confronti di materiali che possono essere forniti all'INPDAP in base al presente Contratto. Tuttavia il Monitore, nello sviluppare dette opere derivate per altri Clienti, si asterrà dal consegnare copie, totali o parziali dei materiali sviluppati per INPDAP in esecuzione del presente contratto sia in forma stampata, sia in forma leggibile dall'elaboratore.
4. Le parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti dalla sicurezza dei dati, dalla loro Riservatezza, dai vincoli sulla Proprietà e diffusione definiti dal presente Contratto continueranno ad avere validità alla scadenza o risoluzione dello stesso e vincoleranno le parti, i loro successori ed aventi causa. Salvo quanto altrimenti disposto, il presente

Contratto potrà essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.

5. La Base informativa di progetto costituita dal Monitore, unitamente alla relativa documentazione di corredo al suo interno gestita, si intende di proprietà dell'Istituto.

ART. 23

PERSONALE DELL'IMPRESA

1. Il Monitore garantisce che il personale impegnato nei servizi di monitoraggio sia sempre nel numero e con la qualificazione professionale occorrente per il perfetto e puntuale svolgimento delle attività richieste dal Contratto, secondo i requisiti espressi nel Capitolato Tecnico.
2. Il Monitore si impegna a far sì che il personale impiegato per i servizi possa mutare soltanto in caso di comprovate esigenze. Per cause di forza maggiore il Monitore può proporre la sostituzione del personale dandone preventiva comunicazione all'Istituto ed esplicitandone le motivazioni, nelle modalità previste dal Capitolato tecnico.
3. Il Monitore nell'esecuzione dei servizi relativi al presente contratto è comunque obbligato ad utilizzare personale di gradimento dell'Istituto. L'Istituto si riserva di ricusare con specifica e motivata richiesta, anche in corso di esecuzione del contratto, eventuali persone del Monitore ritenute non idonee, secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico.
4. Il personale del Monitore preposto alla esecuzione delle attività di monitoraggio potrà accedere ai locali dell'Istituto, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso, inclusa la eventuale timbratura in sistemi di rilevazione della presenza, per l'accesso agli edifici INPDAP, previa comunicazione dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

ART. 24

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. INPDAP ha facoltà di risolvere di diritto

- 2.
3. il contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei seguenti casi:
 - in caso di ripetuti inadempimenti dell'Impresa non dovuti a cause imputabili all'Istituto o a forza maggiore, l'Istituto potrà chiedere la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, oltre che procedere alla richiesta del danno;
 - per gravi e recidive violazioni delle norme sicurezza accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l'Impresa; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Impresa.
4. INPDAP, accertato l'inadempimento, lo contesterà all'Impresa mediante apposita lettera raccomandata a.r. nella quale fisserà all'Impresa un termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per il corretto adempimento delle proprie prestazioni. Qualora, alla scadenza del termine, l'inadempimento persista, INPDAP avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto e di ritenere definitivamente le cauzioni, ove esse non siano state ancora restituite, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno. In ogni caso resta salva la facoltà di INPDAP di procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Impresa.
5. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, INPDAP può risolvere il contratto di appalto senza preavviso nei seguenti casi:
 - qualora l'Impresa ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante fuori dai casi in cui ciò è consentito;
 - nel caso in cui sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;

- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti di cui all'art. 135 D.Lgs 163/2006;
 - allorché l'Impresa non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora, la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte;
 - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 c.c.;
 - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria qualora l'Impresa non provveda alla immediata regolarizzazione su espressa diffida della stazione appaltante.
 - il mancato rispetto dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione;
 - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
6. In caso di risoluzione per colpa dell'Impresa, INPDAP è liberato da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.
7. Il presente contratto verrà risolto anche nel caso in cui l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura attraverso la quale si è aggiudicata il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo.
8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'Impresa non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per

inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Tuttavia, quando la situazione di inadempienza dovuta a forza maggiore si prolunghi in maniera da ledere in maniera consistente l'interesse dell'Istituto al mantenimento in vita del contratto, ovvero sia di natura o consistenza tale da far venir meno l'interesse alla prosecuzione del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da INPDAP, senza addebito di responsabilità per l'Impresa.

ART. 25

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà dalla stessa Impresa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte di INPDAP della garanzia prestata; resta salvo, in ogni caso, il diritto di INPDAP al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è, altresì, condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto di diritto, anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, e INPDAP avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento del eventuale maggior danno.

ART. 26

RECESSO

1. INPDAP avrà diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r.
2. In caso di recesso, l'Impresa avrà diritto al pagamento dei servizi prestati, purché effettuati correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

ART. 27

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. A tale fine l'Impresa dichiara espressamente che le prestazioni e le forniture di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui peraltro dovrà essere applicata al presente atto l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
3. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura dell'Impresa.

ART. 28

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. Il Monitore prende atto che l'affidamento della fornitura é subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del

rappresentante legale e dei componenti dell'organo di Istituto del Monitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, la incapacità di contrarre con la Pubblica Istituto, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

2. Il Monitore si assume espressamente l'obbligo di comunicare all'Istituto, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
 - l'eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Monitore stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di Istituto;
 - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (dueper cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
 - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
3. Il Monitore prende atto che l'Istituto recederà, per giusta causa, dal presente contratto, nell'ipotesi in cui taluno dei suoi amministratori muniti di rappresentanza, o il direttore tecnico, o i propri Referenti per i servizi di monitoraggio, siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa "antimafia". Il recesso sarà comunicato al Monitore con lettera raccomandata A.R.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dal Monitore che avrà esclusivamente diritto al pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento del recesso.

ART. 29

DICHIARAZIONI DI GARANZIA

1. il Monitore dichiara quanto segue:
 - l'accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
 - l'impegno a tenere sollevato ed indenne l'INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Monitore impiegati in subappalto nell'ambito del presente contratto;
 - l'impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all'uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
 - l'impegno a tenere sollevato l'INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale del Monitore e/o da personale di eventuali suoi subfornitori nei confronti dell'INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l'assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell'attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell'ultimo quinquennio.
 - l'assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
 - l'assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.

2. Il Monitore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.

ART. 30

INADEMPIENZE E RESPONSABILITA'

1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro



adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l'altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l'inadempienza o il ritardo.

2. Qualora un ritardo nel rispetto di una scadenza sia dovuto a cause di forza maggiore, non determinata, anche solo in parte, da colpa del Monitore, la scadenza sarà concordemente rimandata del tempo necessario, qualora il termine di adempimento non sia essenziale per l'Istituto e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
3. La Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all'inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.

ART. 31

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 32

DISPOSIZIONI GENERALI

1. A norma dell'art. 11. del R.D. 18.11.1923 n. 2440, si conviene espressamente che il presente contratto potrà subire aumenti nella misura massima di un quinto dell'importo contrattuale.

L'Impresa

L'Istituto

Le parti dichiarano di accettare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 10 (specifiche dei servizi richiesti, livelli di servizio, penalità), 24 (risoluzione del contratto), 25 (condizioni particolari di risoluzione), 26 (recesso) e 31 (controversie e foro competente).

L'Impresa

L'Istituto

Roma,